REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Anna Luisa Carra Presidente

dott. Giuseppe di Pietro Consigliere

dott. Francesco Antonino Cancilla Consigliere rel. ed est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 162/2025

nel giudizio di conto, iscritto al n. **69639** del registro di segreteria, promosso con relazione n. 1006 del 2024, nei confronti dell'agente contabile:

GIANDOLFO MARIA, c.f. GNDMRA72E61E233E, rappresentante legale della GIOMAR s.r.l. codice fiscale/p.i. 02683140830, gestore della struttura ricettiva *La Chicca Palace Hotel* in Milazzo nella via Tenente La Rosa n. 1

con l'intervento della

Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione siciliana

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 9 aprile 2025, il relatore, cons. Francesco Antonino Cancilla, il Pubblico Ministero, nella persona della dott.ssa Simonetta Ingrosso

FATTO

1)- Il Magistrato relatore (con relazione n. 1006/2024) ha chiesto la fissazione dell'udienza con riguardo al conto giudiziale n. 90907, depositato il 13 maggio 2024, reso dall'agente contabile Giandolfo Maria, rappresentante legale della GIOMAR s.r.l., in ordine all'imposta di soggiorno riscossa dalla struttura ricettiva La Chicca Palace Hotel per l'esercizio finanziario 2021 e dovuta in favore del Comune di Milazzo.

Il Magistrato relatore ha puntualmente ricostruito la normativa statale in materia di imposta di soggiorno e ha sottolineato che è stata affermata la giurisdizione del Giudice contabile sull'albergatore tenuto al versamento dell'imposta di soggiorno anche dopo la novella del 2020 (art. 180, comma 3, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77; cfr., in termini, Sezione II centrale appello, n. 275 del 24 giugno 2022).

Il Magistrato ha poi dettagliatamente illustrato anche la normativa regolamentare del Comune di Milazzo in materia di imposta di soggiorno.

Nella relazione sono compendiati gli esiti dell'istruttoria:

a)- il conto trasmesso è sprovvisto del visto di regolarità e non è munito di determina di approvazione (determina di non parificazione n. 1034 del 07/05/2024);

b)- nella fase istruttoria, dall'esame del registro dei corrispettivi inviati dall'agente contabile, tramite posta elettronica ordinaria prot. n. 2215 del 18/07/2024**,** è emerso che nel 2021 l'imposta riscossa è stata pari ad euro 3.796,00 e, dunque, maggiore rispetto a quella dichiarata di

euro 3.668,00. L'importo non versato, che conseguentemente viene contestato, corrisponde all'intera somma incassata ossia euro 3.796,00;

c)- in data 27/06/23, peraltro, la sig.ra Giandolfo Maria, nella qualità, ha chiesto al Comune di Milazzo, a seguito dell'approvazione della rateizzazione nel Regolamento di attuazione dell'imposta di soggiorno, l'invio del modello dell'istanza di rateazione;

d)- agli atti non risulta che l'agente abbia presentato la suddetta istanza di rateizzazione.

Tanto premesso, rilevato il mancato riversamento dell'imposta dovuta in favore dell'ente locale, il Magistrato ha chiesto di condannare l'agente contabile a versare la somma di euro 3.796,00 oltre agli interessi dalla debenza e sino al soddisfo in favore del Comune di Milazzo.

2)- L'agente contabile, pur se ritualmente evocato, non ha presentato deduzioni.

3)- Il Pubblico Ministero con conclusioni del giorno 11 marzo 2025 si è espresso con adesione alle conclusioni del Magistrato relatore.

4)- All'udienza pubblica del 9 aprile 2025 il Pubblico Ministero ha ribadito la richiesta della condanna dell'agente contabile nella misura indicata dal Magistrato relatore; la causa è stata quindi posta in decisione.

DIRITTO

1)- In via preliminare, il Collegio osserva che la relazione e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati all'agente contabile (Giandolfo Maria n.q. di legale rappresentante di Giomar srl) il giorno

2 ottobre 2024 mediante notifica a mani effettuata dalla Polizia Municipale di Milazzo. L'agente non ha depositato deduzioni, non è comparso e non ha articolato difese.

Ciò premesso, va rammentato che, in generale, qualunque agente contabile, sia esso interno che esterno all'ente per il quale agisce, ha l'obbligo di rendicontare il proprio operato e deve farlo con la presentazione del conto, onde consentire la verifica della gestione. Nel giudizio di conto l'accertamento deve essere infatti finalizzato alla determinazione del corretto rapporto di debito/credito fra l'ente e il contabile, poiché l'esame mira primariamente a verificare se il conto reso all'amministrazione sia regolare.

2)- Per la fattispecie in esame, che verte sul conto della struttura ricettiva "La Chicca Palace Hotel" in Milazzo relativamente all'incasso dell'imposta di soggiorno per l'anno 2021, va innanzitutto richiamata la norma di riferimento, che è l'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, che così dispone: "1. *I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti*. […]

1-ter. *Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.* […] *Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto* legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.".

La norma in questione fa poi riferimento ai regolamenti comunali per ciò che attiene alle modalità applicative dell'imposta, alle esenzioni e alle riduzioni.

Nel Comune di Milazzo l'imposta di soggiorno è stata introdotta con regolamento approvato dal Commissario Straordinario (deliberazione n. 13 del 16/04/2015).

Il Regolamento prevede che l'imposta deve essere corrisposta per ogni

pernottamento nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Milazzo, fino ad un massimo di 5 (cinque) pernottamenti complessivi in relazione alla tipologia delle strutture ricettive.

L'art. 5 del medesimo Regolamento stabilisce l'importo di € 2,00 al giorno, per persona, negli alberghi a 4 stelle (categoria di appartenenza della struttura Hotel La Chicca Palace Hotel).

Il 2° comma dell'art. 6 rubricato "*Obblighi dei gestori delle strutture ricettive*" dispone che: "*I gestori hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio Tributi del Comune, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero, di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre ed il relativo periodo di permanenza, il numero di soggetti esenti in base all'art. 4, l'imposta dovuta, nonché eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa*."

Per quanto riguarda il versamento dell'imposta, l'art. 7 stabilisce che i clienti corrispondono l'importo al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. La struttura provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune.

Relativamente ai casi di "*omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta*", l'art. 9 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

Successivamente, con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 23/03/2017, è stato modificato l'art. 5 del Regolamento per l'attuazione dell'imposta di soggiorno, introducendo, dal mese di gennaio 2017, una modifica alla misura dell'imposta in relazione al

periodo di pernottamento, differenziando le tariffe fra Alta (dal 15/06 al 15/09) e Bassa stagione (dal 16/09 al 14/06).

Con la deliberazione n. 62 del 26/06/2023, il Consiglio comunale ha nuovamente modificato il Regolamento con particolare riferimento agli artt. 6 -7 -8 -9, integrandolo con due nuovi articoli.

L'art. 6, come modificato, ha introdotto l'obbligo per i gestori di iscriversi all'applicativo software messo a disposizione dall'Ente.

L'art. 7, come novellato, prevede nel comma 2 che la misura annua degli interessi per i versamenti in ritardo è determinata in 3 punti percentuali in aumento rispetto al tasso di interesse legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3)- Così delineate le coordinate normative essenziali, occorre evidenziare che con plurime pronunce è stata affermata la sussistenza del rapporto di servizio tra il gestore della struttura alberghiera e l'ente locale che ha istituito l'imposta di soggiorno, attesa la funzione strumentale del primo ai fini della riscossione dell'imposta. Si è così precisato che le qualifiche di responsabile di imposta e di agente contabile, in materia di omesso versamento dell'imposta di soggiorno, assolvono a funzioni diverse, posto che la prima impone al soggetto di intervenire quale coobbligato solidale dipendente in caso di inadempimento del soggetto passivo del rapporto tributario, mentre la seconda impone di riversare le somme di spettanza pubblica riscosse e di porre in essere gli altri adempimenti previsti in una fisiologica dinamica impositiva e quale autonomo titolo di responsabilità. In tale

contesto è stato ritenuto che la sopravvenuta normativa (art. 180 del d.l. n. 34/2020 e successiva norma di interpretazione autentica di cui all'art. n. 5-*quinquies* del d.l. n. 146/2021, convertito dalla l. n. 115/2021), in virtù della quale l'albergatore viene considerato responsabile del pagamento dell'imposta, in nulla ha innovato quanto alla responsabilità contabile, con conseguente sussistenza della giurisdizione contabile relativamente al danno provocato dal gestore di una struttura ricettiva, derivante dall'omesso riversamento degli importi riscossi a titolo di tassa di soggiorno, nei termini stabiliti dai regolamenti comunali (ex plurimis, II Sez. centrale d'appello, n. 34, 91, 109, 120).

Vanno dunque considerati agenti contabili i titolari di strutture ricettive, tenuti alla riscossione dell'imposta di soggiorno, anche in seguito alla riforma introdotta dall'art. 180, c. 3, d.l. n. 34/2020, conv. dalla l. n. 77/2020. Tale norma, quindi, non fa venire meno la qualità di agente e la sussistenza della giurisdizione del giudice contabile, poiché il denaro maneggiato resta di natura e destinazione pubblica, sicché permane un rapporto di servizio con l'obbligo di rendicontazione (sent. nn. 45 e 58 del 2024, Liguria; sent. nn. 69/2024, n. 70/2024 e n. 71/2024, Toscana).

Pertanto, è proprio la relazione, che si instaura per effetto della disponibilità materiale del denaro relativo all'incasso dell'imposta di soggiorno, che assume rilevanza ai fini della qualificazione della struttura ricettiva come agente contabile, con conseguente responsabilità contabile in caso di non corretta gestione.

Va aggiunto che, in base alla giurisprudenza della Corte di cassazione, la qualità di agente contabile, si radica indipendentemente da un titolo formale o giuridico, essendo condizione essenziale e sufficiente la gestione, anche di fatto, di denaro a destinazione pubblica. Al riguardo, si richiama anche il principio di diritto della sentenza delle Sezioni riunite di questa Corte n. 22/2016, secondo cui i soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati sulla base dei della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali strutture, assumono la funzione di agenti contabili (vds. Corte dei conti, II sez. centrale d'appello, n. 275 del 2022).

4)- Ciò premesso, il Collegio osserva che -come si evince puntualmente dalla relazione del Magistrato relatore e dalla documentazione prodotta- il conto trasmesso è privo del visto di regolarità e non è munito di determina di approvazione. Nel dettaglio, è emerso che la struttura ricettiva in questione (La Chicca Palace Hotel) nel corso del 2021 ha riscosso l'imposta di soggiorno per l'importo di euro 3.796,00, che è più elevato di quello dichiarato pari ad euro 3.668,00. Inoltre, l'agente contabile, violando i suoi specifici obblighi, non ha provveduto al riversamento in favore dell'ente locale. Di conseguenza, va dichiarata l'irregolarità della gestione; inoltre, dall'accertamento del mancato riversamento delle somme dovute discende la responsabilità contabile per euro 3.796,00.

Pertanto, Giandolfo Maria, nella sopra spiegata qualità, va condannata al pagamento -in favore del Comune di Milazzo, in persona del legale rappresentante- dell'importo di euro 3.796,00 oltre interessi nella

misura fissata dal Regolamento comunale per l'esercizio di riferimento dalla data della debenza sino al soddisfo.

In considerazione della soccombenza, le spese del giudizio, quantificate in dispositivo in favore dell'Erario, sono a carico dell'agente contabile e in favore dell'Erario.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando:

-dichiara l'irregolarità del conto n. 90907;

-condanna l'agente contabile Giandolfo Maria, c.f. GNDMRA72E61E233E, rappresentante legale della GIOMAR s.r.l. codice fiscale/p.i. 02683140830, gestore della struttura ricettiva La Chicca Palace Hotel in Milazzo nella via Tenente La Rosa n. 1, al pagamento -in favore del Comune di Milazzo, in persona del legale rappresentante protempore- dell'importo complessivo di **euro 3.796,00** oltre interessi nella misura fissata dal Regolamento comunale per l'esercizio di riferimento dalla data della debenza sino al soddisfo;

-condanna l'agente contabile summenzionato al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario quantificate in euro 57,18.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025

Il Magistrato estensore — Il Presidente

Francesco Antonino Cancilla — Anna Luisa Carra

Firmato digitalmente *Firmato digitalmente*

Depositato in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 03 giugno 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

Firmato digitalmente

Originale sentenza	€	48,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€	16,00
Diritti di cancelleria digitali	€	10,47
Totale spese	**€**	**74,47**

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Caterina Giambanco
F.to Digitalmente